



Comune di Correzzana

COMUNE DI CORREZZANA

Provincia di Monza e Brianza

N. 4

DEL 22-02-2023

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2023. (I.E.)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaventitre il giorno ventidue del mese di febbraio alle ore 21:00 nella solita sala del Palazzo Comunale, regolarmente convocato nei modi di legge, si è riunito in sessione Ordinaria il Consiglio Comunale. All'appello nominale risultano:

	CONSIGLIERI	PRESENTI ASSENTI
	BERETTA MARCO	Presente
	MAGRO SABRINA	Presente
	LISSONI STEFANO	Assente
	MICCICHE' DANIELE	Presente
	SECCHI DANIELE	Presente
	NER BRUNA	Assente
	STILLITTANO MICHELE	Presente
	GALIMBERTI ALESSANDRA	Presente
	CANTU' MASSIMILIANO	Assente
	PIROVANO GIAN MARIO	Assente
	DI CARLO STEFANO	Presente
		Presenti 7 Assenti 4

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE dott. Francesco Coscarelli il quale provvede alla redazione del presente verbale. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Dott. MARCO BERETTA nella sua qualità di assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: C.C. N. 4 DEL 22-02-2023

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2023. (I.E.).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto inoltre che gli interventi della seduta, ai sensi della deliberazione C.C. n. 14 del 8.04.2016, sono registrati su supporto informatico che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e, depositato in segreteria, può essere richiesto, quale documento pubblico, dai capigruppo consiliari gratuitamente e immediatamente mentre ai rimanenti consiglieri potrà essere rilasciato entro 7 giorni dalla richiesta scritta;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e le fattispecie ad essa equiparate, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze, per le quali continueranno ad applicarsi l'aliquota deliberata dal Comune e la detrazione di €. 200,00 come previsto dal comma 749;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definite le fattispecie imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 0,76 per cento, con riferimento agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo "D", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, così come già previsto nella normativa IMU previgente;

VISTO che per gli stessi, il comma 753 prevede che l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni possono aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

RILEVATO che per gli immobili diversi dall'abitazione principale, dai fabbricati rurali strumentali all'agricoltura, dagli immobili "merce" e dai terreni agricoli, l'aliquota di base è pari all'8,5 per cento e i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente,

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			tipo di immobile
base	massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	"beni merce"
0,76%	1,06%	0,00%	terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, confermare le seguenti misure di aliquota IMU per l'anno 2023 computate in millesimi:

- Aliquota del 6,0 (sei virgola zero) per mille per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7);
- Aliquota del 2,5 (due virgola 5) per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- Aliquota dell'1,0 (1 virgola 0) per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- Aliquota del 10,6 (10 virgola 6) per mille per i terreni agricoli;
- Aliquota del 10,6 (10 virgola 6) per mille per i fabbricati del gruppo D;
- Aliquota del 10,6 (10 virgola 6) per mille aliquota base valida per tutti gli immobili non compresi nei punti precedenti.

DATO ATTO che, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 13, 13 bis e 15 del D.L. n. 201 del 2011, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il DUP, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 28/07/2022, dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli espressi per alzata di mano da n. 7 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) di considerare tutto quanto esposto in premessa come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote IMU, da applicare nell'anno 2023;
- 3) di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2023;
- 4) di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

ALIQUOTA	TIPOLOGIA IMMOBILI
6,0 per mille	unità immobiliari adibite a abitazione principale, classificate nelle
Esenti ex art. 1 comma 751 della Legge 160/2019	fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita
1,0 per mille	fabbricati rurali ad uso strumentale
10,6 per mille	terreni agricoli
10,6 per mille	fabbricati del gruppo D
10,6 per mille	tutti gli immobili non compresi nei punti precedenti.

- 5) di determinare in €.200,00 la misura della detrazione prevista dal comma 749 dell'art. legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta;
- 6) di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata la necessità di dare successiva immediata attuazione ai provvedimenti inerenti e conseguenti;

Ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli espressi per alzata di mano da n. 7 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto:
Documento firmato digitalmente dal
SINDACO
Dott. MARCO BERETTA

Documento firmato digitalmente dal
SEGRETARIO COMUNALE
dott. Francesco Coscarelli